

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(Emanato con Decreto Rettorale n 820 del 9/02/2011 e successivamente modificato dal Senato Accademico con deliberazione n. 13/2012/VII/1 del 10/07/2012, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/07/2012)

INDICE

TITOLO I - ALLIEVI

- ART. 1 - Posti della Scuola di Studi Superiori
- ART. 2 - Accesso alla Scuola di Studi Superiori
- ART. 3 - Commissioni giudicatrici
- ART. 4 – Nomine
- ART. 5 - Ammissione ad anni successivi al primo
- ART. 6 – Certificazioni
- ART. 7 - Diritti degli allievi
- ART. 8 - Attività autogestite

TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE PERSONALE DOCENTE – CALENDARIO ACCADEMICO

- ART.9 - Personale docente
- ART. 10 – Consigli di Classe
- ART. 11 - Calendario Accademico

TITOLO III – DOVERI DEGLI ALLIEVI

- ART. 12 – Curricula e Piano di Studi
- ART. 13 – Obblighi didattici degli allievi
- ART. 14 – Passaggi d’anno
- ART. 15 - Lingue straniere
- ART. 16 - Esame finale
- ART. 17 - Sospensione dell’attività didattica e della vita comunitaria
- ART. 18 - Disciplina
- ART. 19 - Disciplina dei Collegi
- ART. 20 - Obbligo di residenza

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 21- Istituzione iniziale delle Classi
- ART. 22 - Rapporti con l’esterno
- ART. 23- Entrata in vigore
- ART. 24 - Modifiche

TITOLO I

Allievi

Art. 1

(Posti della Scuola di Studi Superiori)

Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio della Scuola, sentito il parere del Comitato Scientifico e tenendo conto delle risorse disponibili, stabilisce il numero dei posti della Scuola di Studi Superiori da mettere a disposizione per l'anno accademico successivo e ne approva il relativo bando di ammissione.

Gli allievi ammessi alla Scuola di Studi Superiori passano agli anni successivi, secondo il disposto dell'art. 14, fino al completamento del corso di studi universitari o del quinto anno di studi nei casi in cui il corso di studi abbia durata superiore.

Art. 2

(Accesso alla Scuola di Studi Superiori)

I posti di allievo vengono attribuiti mediante selezione per esami. La selezione è aperta ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi.

Il Presidente (o Vice Presidente) con proprio provvedimento emana i bandi di selezione, che sono pubblicati nell'Albo Ufficiale dell'Università di Torino.

Sono ammessi alla selezione per i posti del primo anno della Scuola di Studi Superiori gli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale con una votazione minima pari o superiore ad 80/100.

Non potrà essere ammesso alla selezione chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia compiuto ventuno (21) anni di età.

Il Consiglio della Scuola, nell'approvare ai sensi dell'art. 1 il bando di selezione, stabilisce, sentito il parere del Comitato Scientifico, le materie su cui verteranno le prove conformemente ai fini statutari della Scuola di Studi Superiori.

Tali prove consistono in una (1) prova scritta e una (1) prova orale.

Art. 3

(Commissioni giudicatrici)

La commissione giudicatrice della selezione di ammissione alla Scuola di Studi Superiori, nonché il Suo Presidente, sono nominati ogni anno dal Consiglio della Scuola, su proposta del Comitato Scientifico.

La Commissione svolge la sua attività articolandosi in sottocommissioni, una per ciascuna delle classi attivate.

Limitatamente allo svolgimento della prova scritta, la Commissione può avvalersi della collaborazione di professori, ricercatori, borsisti, assegnisti dell'Ateneo di Torino, i cui nominativi dovranno figurare nei verbali dei lavori concorsuali.

Le ammissioni alla prova orale saranno deliberate in seduta plenaria.

Art. 4

(Nomine)

Il Presidente (o il Vice Presidente) della Scuola approva le graduatorie delle selezioni e nomina i vincitori.

Essi devono presentare entro il termine previsto dal Bando di selezione i documenti richiesti. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori il posto è attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei, secondo i termini prescritti e comunque non oltre l'inizio dell'Anno Accademico. Eventuali rinunce o esclusioni durante il corso di studi non danno diritto di accesso alla Scuola ad altri candidati idonei in graduatoria.

I vincitori delle selezioni di ammissione devono comprovare l'iscrizione al primo anno di uno dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Torino.

La Scuola di Studi Superiori potrà chiedere ai vincitori e agli eventuali idonei subentranti di presentare apposito certificato attestante l'immunità da malattie comunicabili o che non consentano la vita in comunità.

Art. 5

(Ammissione ad anni successivi al primo)

Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per allievi di altre Scuole superiori ad ordinamento speciale o equivalenti straniere, sulla base di specifici accordi con le stesse o di valutazione specifica degli organi di governo della Scuola e nel limite dei posti disponibili.

Con propria delibera il Consiglio della Scuola, sentito il Comitato scientifico, può decidere altresì, tenuto conto delle risorse disponibili e di eventuali posti rimasti vacanti, di bandire il concorso per l'ammissione diretta al IV anno o al I anno di Laurea Magistrale, riservato a coloro che siano già in possesso di un titolo universitario di I livello e/o di un curriculum di studi ritenuto idoneo.

Art. 6

(Certificazioni)

Agli studenti che abbiano conseguito la laurea Magistrale e completato il curriculum nell'ambito della Scuola di studi Superiori viene rilasciato un Certificato di Alta Qualificazione. Nel caso di corsi di studio di durata superiore ai cinque anni, il Certificato viene comunque rilasciato al completamento del quinto anno di corso, secondo i parametri di profitto stabiliti dalla Scuola.

Art. 7

(Diritti degli allievi)

1. Gli allievi dei corsi che ne facciano richiesta usufruiscono dell'ospitalità residenziale nella Scuola, dell'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie e di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio della Scuola.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalla Regione Piemonte.

3. Il contributo non viene erogato per l'anno in cui l'allievo aderisce a programmi di mobilità studentesca, salvo il recupero dello stesso con le modalità previste dall'art. 13.9.

4. Gli studenti che non ottemperano agli obblighi didattici previsti dal successivo articolo 13 decadono dal posto di allievo della Scuola. La decisione finale sulla permanenza nella Scuola degli studenti inadempienti spetta comunque al Comitato Scientifico. Il Comitato valuta il comportamento e il profitto degli allievi, segnalando le possibili conseguenze agli interessati in tempo utile per porre rimedio. In caso di gravi inadempienze, il Consiglio della Scuola potrà richiedere all'allievo, preventivamente avvertito, la restituzione totale o parziale del contributo di cui al comma 1, delle spese sostenute per l'ospitalità residenziale e il pagamento delle tasse universitarie precedentemente esonerate, relativamente all'ultimo anno di frequenza.

Art. 8

(Attività autogestite)

Gli allievi della Scuola di Studi Superiori possono organizzare attività formative autogestite nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Gli allievi della Scuola di Studi Superiori possono, inoltre, costituire un'assemblea con funzioni consultive.

TITOLO II

PERSONALE DOCENTE – CONSIGLI DI CLASSE - CALENDARI O ACCADEMICO

Art. 9 **(Personale Docente)**

Il Comitato Scientifico della Scuola di Studi Superiori, su proposta del Consiglio di Classe, può assegnare l'insegnamento di un corso o di parte di esso tramite affidamento ad un docente dell'Università di Torino o di altra Università Italiana oppure per contratto ad un qualsiasi studioso italiano o straniero. Affidamenti e contratti saranno assegnati secondo le modalità previste in materia dai Regolamenti di Ateneo.

Per ogni insegnamento o corso tenuto nell'ambito della Scuola viene individuato un docente Responsabile al quale è affidata l'organizzazione del corso ed il coordinamento fra i diversi docenti partecipanti, in modo da garantire la coerenza delle attività didattiche ed il raggiungimento degli obiettivi formativi.

I docenti che partecipano alle attività della Scuola possono anche seguire le ricerche che gli studenti conducono, in particolare quelle finalizzate alla preparazione della tesi di laurea.

I ricercatori dell'Università di Torino, vincitori di concorsi espressamente finalizzati dalle Facoltà alle materie oggetto di insegnamento nella Scuola, collaborano all'orientamento scientifico degli allievi. Ogni anno essi potranno essere incaricati, su loro stessa proposta o su invito del Consiglio di Classe, a tenere cicli di lezioni, dei quali dovranno essere precisati l'argomento, l'articolazione e la durata. Spetta al Consiglio di Classe stabilire se tali cicli di lezioni siano integrativi degli insegnamenti ufficiali.

I docenti della Scuola di Studi Superiori possono invitare professori, ricercatori dell'Università degli Studi di Torino o di altre Università e studiosi esterni a tenere durante l'orario ufficiale del corso, o in ore aggiuntive, lezioni o seminari su temi che egli ritenga pertinenti agli argomenti che sono oggetto del corso. La corresponsione di eventuali onorari o rimborsi spese da parte della Scuola resta comunque subordinata all'autorizzazione del Consiglio della Scuola. Qualora si tratti di cicli di lezioni o seminari, ne dovrà essere data comunicazione ufficiale al Consiglio di Classe.

La Scuola di Studi superiori può avvalersi della collaborazione di giovani studiosi che abbiano conseguito il dottorato di ricerca per svolgere attività di didattica integrativa e funzioni di tutoraggio e supporto agli studenti.

Art. 10 **(Consigli di classe)**

I Consigli di Classe sono composti da professori, ricercatori, dirigenti e professionisti, italiani e stranieri, che svolgano il ruolo di Docente Responsabile di uno o più corsi organizzati in seno alla Scuola.

I componenti dei Consigli di Classe sono designati, con il loro consenso, dal Comitato scientifico della Scuola e il loro numero non deve essere inferiore a 5. I Consigli delle Classi eleggono al loro interno un Coordinatore.

I Consigli delle Classi della Scuola di Studi Superiori coordinano l'attività didattica dei professori e dei ricercatori della Scuola, individuano i tutori, interni o esterni e specificano gli obblighi didattici degli allievi.

In ogni caso, fino alla costituzione dei Consigli di Classe le competenze loro spettanti sono esercitate dal Comitato Scientifico.

Art. 11 **(Calendario accademico)**

L'inizio e la fine dell'anno accademico sono quelli annualmente stabiliti per l'Università di Torino.

TITOLO III DOVERI DEGLI ALLIEVI

Art. 12 (Curricola e Piano di studi)

Attraverso i corsi organizzati presso la Scuola gli studenti acquisiscono 15 crediti formativi annuali aggiuntivi. I corsi sono inseriti in Curricula che hanno durata quinquennale, corrispondenti all'intero ciclo di studi necessario per conseguire la laurea magistrale o a ciclo unico. Nel caso di corsi di studio di durata superiore, il Curriculum della Scuola si conclude al termine del quinto anno di studi. Nei Curricula sono previsti corsi appartenenti a più classi della SSST.

Gli allievi sono tenuti a sottoporre al Consiglio Scientifico, che ne dispone l'approvazione, il piano di studi individuale per l'anno accademico corrente, relativo ai corsi interni alla Scuola o ai corsi esterni riconosciuti dalla Scuola secondo le modalità indicate all'art. 13. L'elenco dei corsi interni attivati e di quelli esterni riconosciuti dalla Scuola è pubblicato annualmente dal Consiglio Scientifico in tempo utile prima dell'inizio dell'Anno Accademico.

Art. 13 (Obblighi didattici degli allievi)

1. Ogni allievo ha l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, le esercitazioni e i laboratori dei corsi interni, secondo il proprio piano di studi di cui all'articolo 12, nonché quelli che li completano presso le Facoltà. Ai fini del riconoscimento dei crediti curriculari della Scuola, gli Allievi devono frequentare almeno il 75% delle ore di attività didattiche frontali per ogni corso indicato nel piano di studi individuale. Gli Allievi possono altresì acquisire crediti seguendo corsi presso scuole, istituzioni o altri enti esterni con i quali la Scuola abbia stabilito specifici accordi o convenzioni. In tal caso, gli Allievi sono tenuti ad indicare tali corsi nel proprio piano di studi individuale. Il riconoscimento e l'accreditamento di tali corsi è comunque subordinato al giudizio del Consiglio Scientifico, che valuta la congruenza con le finalità della Scuola e con il curriculum personale del candidato, e definisce le modalità di frequenza e di verifica del profitto. Lo stesso Consiglio Scientifico può indicare specifici seminari, convegni scientifici o altre manifestazioni culturali esterne alla Scuola che possono essere riconosciute ed accreditate come attività della Scuola per gli allievi partecipanti.

2. L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito dei singoli corsi avverrà con una verifica finale in forma scritta, orale o di relazioni su temi concordati con i docenti. La valutazione del profitto, espressa in trentesimi, spetterà ad una Commissione composta dal docente responsabile, coadiuvato da altri docenti del corso o da altri docenti della Scuola eventualmente nominati dal Consiglio di Classe. Nella valutazione complessiva si terrà conto anche del contributo e della partecipazione degli allievi alle attività didattiche. Le modalità di valutazione sono stabilite dai docenti all'inizio di ogni corso e tempestivamente comunicate agli studenti.

3. Il Comitato Scientifico determina, in riferimento al numero massimo di esami fissato dai Decreti relativi alle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale, il debito formativo non superabile rispetto alla normale acquisizione di 60 CFU all'anno e i criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e la qualità del loro impegno.

4. Ogni allievo della SSST deve riportare negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, interni ed esterni alla Scuola, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.

5. Gli esami in più sostenuti dagli allievi non contribuiscono a formare la media generale, ma in essi non potrà essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30.

6. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono.

7. Gli Allievi che decidano di utilizzare i programmi di mobilità studentesca, devono tempestivamente comunicarlo alla Segreteria Studenti, segnalando i corsi interni cui non potranno partecipare. Limitatamente all'anno in cui sono coinvolti nei programmi di mobilità, gli Allievi

sono esentati dal rispetto degli obblighi relativi ai corsi interni, segnalati alla Segreteria, cui non potranno partecipare.

8. Gli Allievi devono recuperare tali corsi interni entro la fine dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il programma di mobilità. Tra il primo settembre ed il 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il programma di mobilità, gli Allievi comunicano alla Segreteria i corsi interni scelti per il recupero. Gli Allievi che recuperano, con le modalità sopra descritte, i corsi interni non svolti durante il periodo di mobilità studentesca, hanno diritto a recuperare il premio di studio di cui non hanno beneficiato durante il periodo di mobilità.

9. Gli Allievi che usufruiscono di programmi di mobilità possono, nell'ambito di tali programmi, acquisire crediti riconosciuti dalla Scuola. A tal fine, gli Allievi sono tenuti a presentare al Consiglio Scientifico il programma dei corsi che intendono seguire durante il periodo di mobilità. Il Consiglio Scientifico può concedere il riconoscimento di crediti così acquisiti, valutando la congruenza delle attività proposte dall'allievo con le finalità della Scuola e con il suo curriculum personale. In ogni caso, i crediti riconosciuti dalla Scuola devono essere aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti per il corso di studi istituzionale al quale afferisce lo studente.

Art. 14

(Passaggio d'anno)

1. Tra il primo settembre ed il 15 ottobre di ogni anno, gli Allievi richiedono il passaggio all'anno successivo. Dopo il 30 novembre, la Scuola verifica che i requisiti previsti al precedente art. 13 siano stati rispettati e perfeziona il passaggio d'anno degli Allievi, comunicandolo agli interessati. Qualora gli obblighi didattici non siano stati totalmente raggiunti, il passaggio avverrà sotto la condizione che gli stessi siano comunque ottemperati entro il mese di marzo dell'anno successivo, e comunque entro la sessione straordinaria, secondo il calendario stabilito dalla Facoltà di appartenenza.

2. Gli Allievi che, alla fine del terzo anno, si iscrivano ad un corso di laurea magistrale afferente ad una Classe accademica diversa da quella del triennio, faranno parte della Classe cui afferisce il corso di laurea magistrale.

3. Per essere ammesso al quarto anno e ai corsi della laurea magistrale biennale ogni allievo della SSST deve aver adempiuto a tutti gli obblighi di cui al precedente articolo, ed aver ottenuto la laurea entro la sessione invernale dell'ultimo anno del triennio.

4. Gli Allievi che, al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, debbano recuperare dei debiti formativi, accederanno al quinto anno dei Corsi ordinari se durante il quarto anno avranno adempiuto a tutti gli obblighi rispetto alla Scuola e acquisito, nel corso di laurea magistrale, almeno 60 CFU.

5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto della media dei voti richiesta comportano la decadenza dal posto di allievo della Scuola.

6. In casi eccezionali, per problemi di salute o gravi motivi personali o di famiglia, e dietro presentazione di adeguata documentazione, il Consiglio di Classe può ammettere sotto condizione un Allievo all'anno successivo. In tal caso, l'Allievo dovrà adempiere, inderogabilmente entro la fine del anno accademico cui è stato ammesso sotto condizione, agli obblighi accademici ed interni previsti per il suo anno. Gli Allievi ammessi sotto condizione non beneficiano del premio di studio previsto per il loro anno dal precedente art. 7, ma avranno diritto a recuperarlo se, durante l'anno in cui sono sotto condizione, adempiranno a tutti gli obblighi previsti dalla SSST, inclusi quelli relativi al recupero delle inadempienze degli anni precedenti.

7. Gli Allievi possono essere ammessi sotto condizione solo per una volta.

8. Gli allievi che sono in regola con gli obblighi di cui al presente articolo sostengono l'esame finale di cui al successivo articolo entro un anno dal conseguimento della Laurea Magistrale.

Art. 15
(Lingue straniere)

Gli allievi sono tenuti a raggiungere entro il quinto anno un livello certificato nelle lingue inglese, francese, spagnola o tedesca. Il raggiungimento di tale livello sarà certificato dal Centro Linguistico di Ateneo, da istituzioni esterne oppure comprovato dalle certificazioni private prodotte dagli allievi.

La Scuola di Studi Superiori fornirà strumenti per l'apprendimento delle lingue straniere.

Art. 16
(Esame finale)

Gli allievi sostengono, ai fini del conseguimento del Certificato di alta Qualificazione, l'esame finale dopo il conseguimento della laurea magistrale o del quinto anno di studi nei casi in cui il corso di studi abbia durata superiore.

Gli allievi potranno conseguire il Certificato di Alta Qualificazione dopo il conseguimento della laurea triennale e dopo aver sostenuto l'esame finale, qualora intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale di altro Ateneo.

Solo in tal caso, il Certificato di Alta qualificazione, su espressa richiesta dello studente interessato, può essere emesso al termine del triennio.

L'esame finale della Scuola di Studi Superiori viene sostenuto annualmente in una data definita dal Comitato Scientifico.

L'esame finale consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio di Classe.

Per l'attribuzione della votazione relativa all'esame di diploma, la commissione dispone di un punteggio complessivo di 70 punti. La votazione verrà conferita tenendo conto del curriculum dello studente e della discussione finale.

La commissione è nominata dal Presidente o Vice Presidente ed è composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Università di Torino e della Scuola di Studi Superiori.

Per particolari discipline, previa approvazione del Consiglio della Classe competente, possono far parte della commissione per l'esame finale della Scuola di Studi Superiori anche docenti e ricercatori di altre Università.

Art. 17
(Sospensione dell'attività didattica e della vita comunitaria)

Per gravi motivi, il Consiglio di Classe può autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attività didattica per non più di una volta e fino a un anno. Chi si trovi nello stato previsto dal precedente comma, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 7 del presente Regolamento nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 18
(Disciplina)

Nei rapporti degli allievi tra di loro e tra essi e il personale della Scuola di Studi Superiori non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.

Le mancanze commesse dagli allievi, sono sanzionate, sentiti gli interessati e il Consiglio della Classe con:

- a) l'ammonizione pronunciata dal Presidente o Vice Presidente;
- b) l'ammonizione pronunciata dal Comitato Scientifico;
- c) l'allontanamento dalla Scuola di Studi Superiori per tempo determinato;
- d) l'espulsione dalla Scuola di Studi Superiori.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono disposte dal Presidente o Vice Presidente su deliberazione del Comitato Scientifico. In casi di particolare gravità ed urgenza il Presidente o Vice Presidente

può, di sua autorità, allontanare dalla Scuola di Studi Superiori un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio della Scuola.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di Studi Superiori di giovani minorenni, il Presidente (o Vice Presidente) ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità giuridica.

Art. 19

(Disciplina dei Collegi)

L'allievo s'impegna a collaborare all'ordinato funzionamento dei Collegi presso i quali la Scuola alloggia i propri iscritti e a rispettare le norme che li regolano.

Art. 20

(Obbligo di residenza)

Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario accademico, gli allievi che ne fanno richiesta risiedono nei collegi universitari messi a disposizione dalla Scuola di Studi Superiori. Essi sono tenuti a risiedere continuativamente nelle residenze e a dare tempestiva comunicazione alla Scuola in caso di assenze di qualsiasi natura della durata superiore ad una settimana. Gli studenti sono altresì tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all'attività di studio e di ricerca all'interno delle strutture della Scuola.

Agli allievi può essere concesso, con provvedimento del Presidente (o Vice Presidente), qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei Collegi della Scuola di Studi Superiori durante i periodi di vacanza accademica.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

(Istituzione iniziale delle Classi)

Nella Scuola di Studi Superiori sono istituite la Classe di Scienze Umane per il Governo e la Classe di Scienze Naturali per il Governo.

Art. 22

(Rapporti con l'esterno)

La Scuola di Studi Superiori, in collaborazione con le Università, con enti pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, intraprende collaborazioni per attività scientifiche e culturali, anche mediante convenzioni e partecipazione a consorzi; promuove inoltre corsi di orientamento universitario.

La Scuola può stabilire specifici accordi e convenzioni con altre scuole o istituzioni per il riconoscimento di corsi ed insegnamenti esterni, i cui crediti potranno essere riconosciuti agli Allievi della Scuola, secondo le modalità indicate nell'articolo 13.

La Scuola di Studi Superiori stipula, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri, per lo svolgimento di attività seminariali e di ricerca.

Art. 23

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato Scientifico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio della Scuola, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il Regolamento, previa approvazione del Senato Accademico, entra in vigore con la sua emanazione da parte del Rettore dell'Università di Torino.

Art. 24
(Modifiche)

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Comitato Scientifico della Scuola di Studi Superiori e approvate secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione delle stesse, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal Comitato Scientifico.